



# COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del Reg.      Data 19-02-2021

<b>Oggetto:</b>	<b>CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGNANO ODV DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

---

---

<b>POLINI FABIO</b>	<b>SINDACO PRO TEMPORE</b>	<b>P</b>
<b>FIORAVANTI ANDREA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>CIABATTONI PIERLUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

---

---

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Il Sindaco si allontana dall'aula. Il numero dei presenti pasa a due

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.20... del 19/02/2021 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO che il Comune di Castignano è, tra l'altro, proprietario:

- di un immobile (ex sede municipale) sito in Via B.go Garibaldi 3/5, identificato al catasto urbano con il foglio 15, particella 168 sub 2, cat. A/2, classe 3 vani catastali 10,5, rendita catastale € 488,05
- di un immobile sito in C.da Galvoni, identificato al catasto urbano con il foglio. 17 particella 894 sub 1;

appartenenti entrambi al patrimonio disponibile;

CHE una porzione del locale in Via B.go Garibaldi 3/5e, precisamente un locale posto al piano terra di complessivi mq. 18,72 era stato concesso in comodato gratuito alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno onlus, per adibirlo a sede operativa del gruppo locale volontari C.R.I. delegazione di Castignano (cfr. deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 15/03/2016, esecutiva);

CHE con nota Prot. 6906 del 19/10/2020, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Castignano ODV ha comunicato di essersi costituita come autonoma organizzazione di volontariato ed ha chiesto di poter sottoscrivere a proprio nome un nuovo contratto di comodato gratuito per l'utilizzo del locale di che trattasi, da adibire a sede legale della propria associazione, oltre a richiedere la disponibilità di un ulteriore locale, al fine di utilizzarlo quale propria sede operativa e, precisamente:

- a. locale posto al piano primo rialzato dell'immobile sito in Via Galvoni, con annesso wc, di complessivi mq. 43,50 da adibire a sede operativa;

CHE la Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno Onlus, interpellata al riguardo, si è dichiarata favorevole alla risoluzione dell'originario contratto di comodato;

CHE pertanto con deliberazione G.C. n. 110 del 11/12/2020, esecutiva, si è disposto di risolvere consensualmente il contratto di che trattasi, approvando, nel contempo, lo schema di atto di risoluzione;

CHE con contratto sottoscritto il 21/01/2021 e registrato in Ascoli Piceno il 18/02/2021 al n. 195 Serie 3 è stato sciolto per mutuo consenso delle parti contraenti il comodato gratuito sottoscritto in data 08/06/2016, di cui sopra;

CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione e/o destinazione del patrimonio immobiliare pubblico disponibile degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

CHE pur tuttavia, all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali, non sussiste uno specifico divieto normativo per la concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale in quanto i beni patrimoniali disponibili, appartenendo all'Ente pubblico *uti privatorum*, non hanno una specifica destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e vengono pertanto assoggettati, in linea di principio, alla disciplina privatistica (così, da ultimo, Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 1/2015/PAR del 15/01/2015);

RICHIAMATO, pertanto, il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, Deliberazione n. 716/2012/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 172/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui:

- ✓ *“il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata in quanto “l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ”;*
- ✓ *“L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato, deve avvenire a seguito di “un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.)”;*
- ✓ *“il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”;*
- ✓ *“l'ente locale, nell'esercizio della discrezionalità che gli compete in ordine alla gestione del proprio patrimonio deve non solo evidenziare e pubblicizzare le finalità pubblicistiche che intende perseguire con la stipula del negozio di comodato, bensì deve altresì verificare che l'utilità perseguita rientri nelle finalità a cui è deputato l'ente locale medesimo”;*
- ✓ *“l'attribuzione del vantaggio economico al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrino tra quelle istituzionali del Comune, a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale”;*

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di promuovere politiche attive a favore della popolazione residente, per il miglioramento dei servizi sanitari-socio-assistenziali nel territorio di competenza;

RICHIAMATO l'articolo 32 comma 8 della legge 23/12/1994 n. 724 in ordine alla considerazione di “scopi sociali” che possano giustificare un canone inferiore a quello di mercato;

VISTO altresì, l'articolo 32 della legge 7/12/2000 n. 383, che al comma 1 testualmente recita: “Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione

*sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”;*

CONSIDERATO che nei casi sopra indicati la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di altro bene ugualmente rilevante che trova allocazione costituzionale quale valore di aggregazione sociale all'interno della quale la persona esprime se stessa e svolge la propria personalità, così come ben delineato dall'art. 2 Costituzione nella parte in cui sottolinea l'importanza costituzionale delle formazioni sociali

EVIDENZIATO che le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale secondo la definizione di cui all'art. 2 della Legge n. 383/2000 comprendono *“le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”;*

DATO ATTO che la Croce Rossa Italiana è un Ente di alto rilievo, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; trattasi di una associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato, mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale proprio allo sgombero ed alla cura dei feriti con allestimenti di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze, che svolge servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e svolge compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile perseguendo, tra i suoi fini statutari, quelli di promuovere l'educazione sanitaria e la cultura dell'assistenza alla persona;

TENUTO, pertanto conto delle finalità istituzionali, senza scopo di lucro, della Croce Rossa Italiana, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore;

VISTO il parere dell'ufficio tecnico comunale, in atti, riguardo alle piene condizioni di utilizzo dei locali sopraindicati, nei limiti di uso per i quali sono autorizzati, ed in particolare per quanto attiene alle norme in materia di sicurezza;

DATO ATTO che l'ufficio tecnico comunale ha quantificato in complessivi presunti €. 400,00 annuali, in proporzione alla metratura dei locali, il rimborso forfettario annuo dovuto dall'associazione in parola, a parziale copertura delle spese per utenze varie, in considerazione dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze dei locali concessi in comodato;

SENTITA in proposito l'amministrazione comunale che, in considerazione della modesta entità dei consumi e dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze dei locali concessi in comodato, intende riconoscere la somma di €. 400,00 quale contributo annuale all'associazione di che trattasi, in considerazione del valore sociale e degli scopi umanitari dell'associazione, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore;

VISTO lo schema di comodato, composto di n. 15 articoli, regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PER tutto quanto sopra premesso;

VISTO l'art. 32 della legge 07/12/2000 n. 383;

VISTI gli artt. 1803-1812 del codice civile;

Visto lo statuto comunale;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

#### PROPONE

CHE le premesse costituiscano parte integrante del presente atto;

DI CONCEDERE in comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e segg. del codice civile, per la durata di anni cinque alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGNANO ODV, P.IVA 92064750448, con sede in Castignano:

- il locale al piano terra (ex sala giunta comunale) dell'immobile sito in via B.go Garibaldi 3/5, catastalmente identificato nella premessa dell'atto e contrassegnato con il colore verde nell'allegata planimetria, da adibire a sede legale, oltre ad un locale ad uso bagno posto anch'esso al piano terra, per complessivi mq. 20,72, contrassegnato con il colore arancio nell'allegata planimetria, da utilizzare in comune con l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Sezione comunale di Castignano, quale comodataria di altro locale sito al piano terra dell'immobile in oggetto.
- il locale posto al piano primo rialzato, con annesso wc, dell'immobile sito in Via Galvani snc, catastalmente identificato nella premessa dell'atto, di complessivi mq. 43,50, contrassegnato con il colore giallo nell'allegata planimetria, da adibire a sede operativa;

DI STABILIRE che, in considerazione della modesta entità dei consumi e dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze dei locali concessi in comodato, le stesse, quantificate presuntivamente dall'ufficio tecnico comunale in €. 400,00 annuali, saranno a totale carico dell'amministrazione comunale quale contributo annuale all'associazione di che trattasi, in considerazione del valore sociale e degli scopi umanitari della stessa, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore;

DI APPROVARE lo schema di contratto di cui in allegato A) al presente provvedimento, composto di n. 5 articoli, regolante i rapporti tra le parti;

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di dare esecuzione al presente atto,

La suesposta proposta é conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Si rimette la presente proposta richiedendo altresì l'immediata esecutività della deliberazione

IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA  
Dott.ssa Stefania Sorrentino

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa a "CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGNANO ODV DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

CHE le premesse costituiscano parte integrante del presente atto;

DI CONCEDERE in comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e segg. del codice civile, per la durata di anni cinque alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGNANO ODV, P.IVA 92064750448, con sede in Castignano:

- il locale al piano terra (ex sala giunta comunale) dell'immobile sito in via B.go Garibaldi 3/5, catastalmente identificato nella premessa dell'atto e contrassegnato con il colore verde nell'allegata planimetria, da adibire a sede legale, oltre ad un locale ad uso bagno posto anch'esso al piano terra, per complessivi mq. 20,72, contrassegnato con il colore arancio nell'allegata planimetria, da utilizzare in comune con l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Sezione comunale di Castignano, quale comodataria di altro locale sito al piano terra dell'immobile in oggetto.
- il locale posto al piano primo rialzato, con annesso wc, dell'immobile sito in Via Galvani snc, catastalmente identificato nella premessa dell'atto, di complessivi mq. 43,50, contrassegnato con il colore giallo nell'allegata planimetria, da adibire a sede operativa;

DI STABILIRE che, in considerazione della modesta entità dei consumi e dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze dei locali concessi in comodato, le stesse, quantificate presuntivamente dall'ufficio tecnico comunale in €. 400,00 annuali, saranno a totale carico dell'amministrazione comunale quale contributo annuale all'associazione di che trattasi, in

considerazione del valore sociale e degli scopi umanitari della stessa, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore;

DI APPROVARE lo schema di contratto di cui in allegato A) al presente provvedimento, composto di n. 5 articoli, regolante i rapporti tra le parti;

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di dare esecuzione al presente atto,

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

<b>F.to: IL PRESIDENTE</b>	<b>F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</b>
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2021 al 28-04-21 con numero 294

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DOTT.SSA CAPASSO

PINA

---

---

### ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 19-02-2021 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
  - La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10<sup>^</sup> giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- 
-